



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

**PEI**

Réf. n° - Prot. n.  
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

AI SIGNORI SINDACI  
DEI COMUNI DELLA REGIONE

**L O R O S E D I**

E p.c. AZIENDA USL  
DELLA VALLE D'AOSTA  
SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ  
PUBBLICA

**1 1 1 0 0 A O S T A**

UFFICIO STAMPA

**S E D E**

**OGGETTO: Elezione del Consiglio regionale del 26 maggio 2013. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.**

Si rammenta che, in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 27 gennaio 2006, n. 22, e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".

Ai sensi della normativa sopracitata, possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 16 aprile e lunedì 6 maggio 2013**.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

.....  
Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile  
Collectivités locales  
Bureau électoral, contrôle des registres de la population, nationalité

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile  
Enti locali  
Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza

11100 Aoste  
2, Place Manzetti  
téléphone +39016543727 +390165262266  
télécopie +390165235286

11100 Aosta  
P.zza Manzetti, 2  
telefono +39016543727 +390165262266  
telefax +390165235286

PEI entilocali-elettorale@regione.vda.it  
PEC eell\_prefettura\_vvff\_protciv@pec.regione.vda.it  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
CF 80002270074

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

I Sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e la completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò.

I Sindaci, per ogni turno di votazione, dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con l'indicazioni per ogni elettore del nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso Comune o di altro Comune della Regione;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso Comune o di altro Comune della Regione.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede ogni turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o all'annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i Sindaci dei Comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzandosi, all'occorrenza, e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

Si richiamano le precedenti circolari sull'argomento e, in particolare, la circolare Miaitse n. 28 dell'8 maggio 2009, trasmessa dall'ufficio scrivente con nota informativa n 14485/061/2009 datata 14 maggio 2009.

Distinti saluti.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
(Tiziana VIBERTI)